

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Procedimento giurisdizionale - Ricorso giurisdizionale - Ricorso cumulativo - Ove non sussista una effettiva omogeneità delle posizioni giuridico-soggettive e delle domande dei ricorrenti - Inammissibilità - Fattispecie.

Tar Toscana – Firenze, Sez. I, 1 ottobre 2021, n. 1256

“[...] Secondo la costante giurisprudenza amministrativa la proposizione del ricorso cumulativo presuppone che le posizioni dei ricorrenti siano identiche vale a dire che le domande da essi proposte abbiano il medesimo oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi [...]”.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, premesso di aver presentato domanda per la partecipazione alla selezione per l’ammissione di percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con disabilità, indetto dall’Università degli Studi di Siena, impugnano collettivamente la loro esclusione dalla procedura.

Il gravame non può essere deciso nel merito in quanto non rispetta i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa la proposizione del ricorso cumulativo presuppone che le posizioni dei ricorrenti siano identiche vale a dire che le domande da essi proposte abbiano il medesimo oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (fra le tante Consiglio di Stato, IV, 27 gennaio 2015, n. 363; III, 21 marzo 2016, n. 1120).

Nel caso di specie il predetto requisito non sussiste poiché l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura è intervenuta per ragioni distinte: alcuni di essi sono stati infatti estromessi per aver unito alla domanda di partecipazione copia dei titoli di studio in luogo della autocertificazione prevista dal bando come allegati A o B, altri per aver accluso alla domanda vari titoli di servizio in luogo degli allegati, altri ancora per non averli sottoscritti pur producendo copia del diploma.

Peraltro, anche i motivi di ricorso non sono identici per tutti i candidati esclusi posto che a pag. 10 si sottolinea la peculiarità della posizione della Sig.ra Moriano in relazione alla denunciata disparità di trattamento per il fatto che la stessa, come altri partecipanti invece riammessi, avrebbe accluso alla domanda l’allegato B senza, tuttavia sottoscriverlo.

A giudizio del Collegio nella sopra descritta situazione manca la necessaria omogeneità di posizioni che deve contraddistinguere il ricorso cumulativo sia per il fatto che non essendo identici per tutti i

candidati i documenti prodotti in luogo della autocertificazione la supposta equivalenza dovrebbe essere valutata in relazione a ciascuna posizione, sia in relazione alla peculiare della candidata Moriano che ha prodotto una dichiarazione non firmata.

Il ricorso deve, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna le ricorrenti in via fra di loro solidale alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO